# REGOLAMENTO di APPLICAZIONE dello Statuto della COOPERATIVA SOCIALE GENOVA INTEGRAZIONE a marchio ANFFAS ONLUS

# approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 19 maggio 2015

Il Regolamento di Applicazione dello Statuto ha lo scopo di fornire una interpretazione autentica, ove necessario, dello Statuto stesso precisandone gli adempimenti procedurali ed esecutivi, laddove la norma si limiti ad enunciare il principio; laddove l'articolo statutario è espresso con chiarezza, non solo nell'enunciato, ma anche nella sua applicazione, nel Regolamento di Applicazione dello Statuto è semplicemente riportato il numero dell'articolo ed il suo titolo, questo ai fini di mantenere una corrispondenza di numerazione tra gli articoli statutari e quelli del Regolamento.

Sono anche presenti alcune indicazioni esecutive che, discendendo da norme di legge, non sono state esplicitate nel testo statutario.

#### Art. 1 - Denominazione

La Cooperativa Sociale Genova Integrazione è costituita con Atto a Rogito Notaio Susanna Operamolla di Roma, in data 22 ottobre 2004 – Repertorio n. 11308 Raccolta n. 2960.

E' iscritta al Repertorio Economico Amministrativo – REA - della Camera di Commercio di Genova al n. 414948.

E' iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali al n. 344 Sezione A.

E' iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative Sociali al n. A 144971.

E' autorizzata da ANFFAS ONLUS all'utilizzo del logo, dell'acronimo e del marchio ANFFAS.

La Cooperativa Sociale Genova Integrazione con Atto a Rogito Notaio Andrea Fusaro di Genova, in data 19 maggio 2015 ha modificato lo statuto con trasformazione da S.P.A. in S.r.I.

### Art. 2 - Sede e Domicilio

L'eventuale variazione di sede nel contesto della città di Genova è di competenza del Consiglio di Amministrazione che può deliberare in proposito.

Il trasferimento della sede in altro Comune, in quanto oggetto di modifica statutaria, è di pertinenza dell'Assemblea dei Soci.

#### Art. 3 - Durata

L'eventuale scioglimento anticipato della società o la proroga della durata della società, in quanto entrambe oggetto di modifica statutaria, sono di pertinenza dell'Assemblea dei Soci.

# TITOLO II - SCOPO - OGGETTO Art. 4 - Scopo mutualistico

Per il perseguimento delle finalità e per lo svolgimento delle attività enunciate all'art. 5 dello Statuto, la Cooperativa adotta i principi di inclusione globale, sia nelle attività promozionali e di comunicazione, sia nella gestione dei servizi, dove tiene in alta considerazione i bisogni della persona con disabilità intellettiva e relazionale e della sua famiglia.

In virtù di questo, la Cooperativa riconosce il ruolo e la funzione dei Comitati di Centro eletti nell'ambito dell'Associazione ANFFAS ONLUS di Genova e previsti dallo Statuto di questa, evidenziando che la loro funzione è soprattutto mirata ad uno spirito collaborativo tra Cooperativa ed Associazione in sinergia di intenti.

La Cooperativa, nell'applicazione della propria Carta dei Servizi, contempla altresì la costituzione dell'Osservatorio Permanente della Qualità composto dal Responsabile della Qualità e dal Consigliere preposto, in rappresentanza della Cooperativa e da un Consigliere delegato da ANFFAS ONLUS di Genova.

Il compito dell'*Osservatorio Permanente della Qualità* è quello di pianificare i rapporti tra Cooperativa ed utenza, ai fini di una migliore qualità di vita all'interno dei Presidi gestiti dalla Cooperativa.

In quest'ottica, nell'applicazione dei principi a carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico nei confronti dei propri assistiti, la Cooperativa favorisce e rileva l'importanza del buon funzionamento del Servizio SAI? (Servizio Accoglienza e Informazione), strumento a disposizione dell'utenza, per ascolto empatico, sostegni e consulenze.

### Art. 5 - Oggetto

Nel perseguimento dell'oggetto, secondo fini statutari diffusamente espressi nell'articolo di riferimento, la Cooperativa è un'entità giuridicamente e patrimonialmente autonoma.

Si specifica inoltre che l'utilizzo del marchio ANFFAS ONLUS attribuito alla Cooperativa con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale ANFFAS ONLUS in data 22 ottobre 2004, prevede il rispetto di quanto prescritto dall'apposito accordo sottoscritto tra le parti.

TITOLO III – DISCIPLINA DI RIFERIMENTO Art. 6 – Normativa generale

TITOLO IV – REQUISITI MUTUALISTICI Art. 7 – Requisiti mutualistici

## TITOLO V – SOCI E RAPPORTO SOCIALE Art. 8 – Soci

I Soci sono chiamati ad impegnarsi nelle attività volte al conseguimento delle finalità della Cooperativa, con spirito mutualistico.

L'esperienza di gestione, prevista dall'art. 8 dello Statuto, è da intendersi per la durata di un mandato almeno non inferiore a tre anni presso associazioni, fondazioni o cooperative sociali aventi similari finalità statutarie alla Cooperativa.

Il riconoscimento della qualifica di Socio dovrà essere esaminata dal Consiglio di Amministrazione nel corso della prima riunione che segua la domanda di ammissione, secondo le modalità previste dallo Statuto. Dell'esito, in ogni caso, deve essere data comunicazione scritta e motivata all'interessato.

La qualifica di Socio decorre dalla data della delibera di accettazione, previa adempienza del nuovo ammesso alle procedure previste dall'art. 9 dello Statuto e non viene meno con il decesso della persona disabile di riferimento.

Il nuovo Socio verrà iscritto nel Libro Soci alla categoria di appartenenza con decorrenza dalla data della delibera di accettazione; la qualifica di Socio del nuovo ammesso gli consentirà di esercitare diritti e doveri spettanti ai Soci della Cooperativa, ad eccezione della sua espressione di voto nel corso dell'Assemblea, se non ancora trascorsi tre mesi dalla sua iscrizione nel Libro Soci.

Per conseguire la qualifica di Socio volontario, occorre aver operato per almeno due anni come collaboratore volontario, contribuendo con attività e presenza gratuita alla vita della Cooperativa, impegnandosi nell'assistenza alle persone disabili, collaborando a manifestazioni che li coinvolgano quali soggiorni estivi, attività ricreative e sportive, partecipando alla attività promozionale della Cooperativa e a raccolte fondi. La prestazione dell'attività di volontariato deve essere continuativa e comunque non inferiore a 500 ore nell'arco dei due anni, nei modi e nei luoghi regimentati dalla Cooperativa a seconda delle proprie esigenze gestionali. La prestazione volontaria sarà documentata da apposito registro debitamente firmato dal volontario e controfirmato da un responsabile.

Una volta riconosciuta la qualifica di Socio volontario, trascorso il periodo di formazione previsto dall'art. 8 dello Statuto, lo stesso godrà di pari dignità e parteciperà alle attività della Cooperativa con uguaglianza di diritti e doveri, salvo in caso di sospensione di seguito specificata.

Unica limitazione all'accettazione della qualifica di Socio volontario che abbia assolto ai requisiti suddetti, è

rappresentata da un eventuale esubero del numero dei soci volontari rispetto al numero complessivo dei Soci non dovendo, i volontari, superare il 30% del totale; nell'eventualità che, per diverse ragioni, si verifichi un esubero della percentuale dei Soci volontari, il Consiglio di Amministrazione provvederà a sospendere le nuove iscrizioni degli stessi.

Il Socio lavoratore cessando la propria attività lavorativa diventerà socio famigliare ordinario.

## Art. 9 – Domanda di ammissione

Coloro che possiedano i requisiti statutari, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, godano dei diritti civili e desiderino iscriversi tra i Soci, inoltrano domanda, su apposito schema predisposto dalla Cooperativa, al Consiglio di Amministrazione.

La domanda di iscrizione, con contestuale dichiarazione di godimento dei diritti civili deve contenere, oltre a quanto già previsto dallo statuto:

- a) impegno a prestare la propria opera nonché ad osservare le decisioni assunte dagli Organi rappresentativi della Cooperativa.
- b) autorizzazione al trattamento dei dati personali e sensibili per tutti gli atti e le comunicazioni utili e/o necessarie ai fini sociali e dei rapporti con i terzi;
- c) espressa accettazione di impegno al pagamento a versare gli emolumenti previsti dallo Statuto, secondo modalità e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

#### Inoltre deve contenere:

- 1) per gli aspiranti **Soci famigliari ordinari e lavoratori** (parenti o affini entro il quarto grado, tutori, curatori, amministratori di sostegno, di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale):
  - a) precisazione del grado di parentela e/o rappresentanza nei confronti della persona con disabilità intellettiva e/o relazionale ;
  - b) dati anagrafici ed indicazioni sullo stato di salute della persona con disabilità di riferimento;
  - c) indicazioni sulla condizione professionale o attività svolte (mandato di gestione) e specifiche competenze possedute inerenti alle professionalità di cui all'oggetto sociale;
  - d) autorizzazione al trattamento dei dati personali e sensibili della persona disabile di riferimento per tutti gli atti e le comunicazioni utili e/o necessarie ai fini sociali e dei rapporti con i terzi.
- 2) per gli aspiranti **Soci volontari** (persone fisiche che abbiano preso parte e collaborato alla vita della cooperativa da almeno due anni):

descrizione e dimostrazione dell'attiva partecipazione alla vita della Cooperativa da almeno due anni che dovrà avvenire attraverso documentazione di:

- collaborazione volontaria e presenza gratuita, operando in appoggio ed affiancamento dei Soci e/o dei collaboratori;
- supporto e/o assistenza alle persone con disabilità;
- partecipazione all'organizzazione e gestione delle attività e delle manifestazioni organizzate dalla Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione, una volta ricevuta l'istanza di ammissione a Socio, debitamente protocollata, assume delibera motivata ed a proprio insindacabile giudizio, in merito all'accoglimento o meno della stessa, previa verifica:

- che l'istanza sia stata redatta sul modello appositamente predisposto in conformità a quanto sancito dallo Statuto e dal presente Regolamento
- che l'istanza sia stata corredata da tutti i previsti documenti e/o dichiarazioni, ivi compresa l'autorizzazione, conforme alla normativa vigente, per il trattamento dei dati personali propri e della persona con disabilità eventualmente rappresentata.

Art. 10 – Obblighi dei Soci

Art. 11 – Diritti dei Soci

## Art. 12 - Cessazione della qualità di Socio

Art. 13 - Recesso

#### Art. 14 – Esclusione

Contro il provvedimento di esclusione della qualità di Socio, è data la facoltà di ricorrere, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio Arbitrale.

Art. 16 - Morte del socio

Art. 17 – Liquidazione

Art. 18 Termini di decadenza.

# TITOLO VI – PATRIMONIO SOCIALE Art. 20 – Elementi costitutivi

#### Art. 21 – Esercizio sociale e bilancio

Il bilancio deve essere redatto rispettando i principi di chiarezza e completezza al fine di rappresentare in modo trasparente, veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Cooperativa.

Il bilancio, integrato dalla relazione sulla gestione, viene sottoposto all'Assemblea dei Soci che deve approvarlo unitamente all'apposita relazione del Collegio dei Sindaci.

La nota integrativa deve illustrare le poste di bilancio con particolare riguardo alle variazioni intervenute nella consistenza patrimoniale e all'andamento dei flussi finanziari, nonché la situazione degli affidamenti e delle garanzie prestate e ricevute; deve fornire i dati relativi al personale dipendente ed ai relativi accantonamenti per il Trattamento di Fine Rapporto; deve infine dare notizia dei fatti rilevanti verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio.

La relazione correlata al bilancio deve illustrare l'attività svolta in merito al programma ed i risultati conseguiti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sulla relazione del Consiglio di Amministrazione e sul correlato bilancio avvengono in unica votazione.

#### Art. 22 - Destinazione dell'utile

## - Perdita di esercizio

Se dal bilancio emergesse una perdita di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione e con parere del Collegio dei Sindaci, spetta all'Assemblea deliberare il suo ripianamento, utilizzando le risorse patrimoniali e finanziarie della Cooperativa.

# TITOLO VII – ORGANI SOCIALI Art. 24 – Organi

#### **Cariche Sociali**

## a) Eleggibilità - ineleggibilità

Possono candidarsi alle cariche sociali, fatto salvo per il Collegio dei Sindaci quanto previsto dall'art. 32 dello Statuto, i Soci nonché i Soci Volontari con almeno due anni di iscrizione alla Cooperativa.

Possono accedere alle cariche sociali anche i Soci che già rivestono cariche sociali nell'ambito delle Associazioni ANFFAS ONLUS o enti a marchio ANFFAS.

## b) Incompatibilità

Ogni carica sociale all'interno della Cooperativa o qualunque incarico di rappresentanza istituzionale, è incompatibile per i Soci che:

- a) rivestano loro stessi qualsiasi altra carica sociale all'interno della Cooperativa.
- b) abbiano parenti e/o affini che ricoprono cariche sociali all'interno della Cooperativa.
- c) ricoprano cariche direttive, amministrative o di sola rappresentanza in altre Associazioni o altri organismi nazionali o territoriali operanti nell'area della disabilità in cui agisce la Cooperativa salvo che tali cariche siano in rappresentanza della stessa, su mandato del Consiglio di Amministrazione.

## c) Decadenza e Sospensione

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, escluso il voto dell'interessato, dichiara la decadenza del componente elettivo che:

- 1. senza valido e giustificato motivo non intervenga a tre riunioni consecutive;
- 2. non assolva, per almeno sei mesi gli incarichi di sua competenza, salvo in caso di malattia o grave impedimento;
- 3. assuma comportamenti incompatibili con le finalità della Cooperativa tali da arrecare danni morali o materiali alla Cooperativa stessa o non abbia adempiuto agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello Statuto e del Regolamento.
- 4. per altri gravi e comprovati motivi comunque riferibili a fattispecie come danno sociale o nel corso del mandato venga condannato, con sentenza passata in giudicato, per fatto doloso.

Il provvedimento di decadenza dalla carica per i punti 3. e 4. dovrà essere ratificato alla prima Assemblea utile

Contro la decisione di decadenza è ammesso il ricorso dell'interessato al Collegio Arbitrale.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, escluso il voto dell'interessato, sospende cautelativamente il componente elettivo di qualsiasi Organo collegiale perseguito per fatto doloso.

#### Art. 25 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione.

Possono partecipare all'Assemblea i Soci regolarmente iscritti al Libro dei Soci, anche se non ancora trascorsi i termini che consentono loro di avere espressione di voto previsti dall'art. 8 dello Statuto e del presente Regolamento.

Il termine previsto per la decorrenza dell'espressione di voto alle assemblee è da intendersi riferito alla data dell'assemblea in prima convocazione.

Non sono ammessi a partecipare i Soci che non abbiano adempiuto agli obblighi previsti dallo Statuto, dal Regolamento o da deliberati assembleari o consiliari.

## Art. 26 - Funzioni dell'Assemblea

Il Presidente dell'Assemblea dispone l'esposizione dell'elenco, in ordine alfabetico, dei candidati alle varie cariche; disciplina il dibattito che precede le votazioni, anche concedendo la parola ai candidati che intendono presentare ed illustrare programmi di lavoro; chiarisce le modalità delle votazioni; dà corso alle operazioni di voto.

Ciascun Socio può votare per non più della metà più uno dei componenti da eleggere ad ogni Organo Sociale con più componenti.

La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della votazione degli altri Organi Sociali.

Per il Consiglio di Amministrazione, il numero dei componenti da eleggere si calcola con l'esclusione della carica di Presidente, essendo anch'essa organo elettivo.

Il voto si esprime indicando sulla scheda i nominativi che si intendono votare, salvo che l'Assemblea decida di procedere per acclamazione o voto palese.

Sono proclamati eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità tra due candidati risulta eletto il più anziano di iscrizione a Socio e, ad ulteriore parità di iscrizione, il più anziano di età.

## Art. 27 - Quorum costitutivi e deliberativi

#### Art. 28 - Diritto di voto

#### Art. 29 - Presidenza dell'assemblea

La correttezza dei requisiti formali per partecipare all'Assemblea è verificata dal Presidente con l'ausilio di personale preposto, così come la verifica dei poteri dei Soci partecipanti è soggetta al controllo e alla vigilanza del Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea:

- è responsabile del buon andamento dei lavori;
- fa osservare le norme dello Statuto e del presente Regolamento;
- dà la parola, dirige e modera la discussione, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annuncia il risultato, mantiene l'ordine, modifica l'ordine del giorno, sentita l'Assemblea, sospende e, eventualmente, riconvoca l'Assemblea, chiude l'Assemblea.

## Il Segretario dell'Assemblea:

- redige il verbale dell'Assemblea, quando non è necessaria la presenza di un notaio;
- tiene nota degli iscritti a parlare, dà lettura delle proposte e dei documenti, procede agli appelli, in caso di votazioni nominali, tiene nota delle deliberazioni.

#### Gli Scrutatori:

- predispongono il necessario per le votazioni e assicurano la regolarità delle operazioni di voto;
- procedono al conteggio dei voti espressi e ne comunicano il risultato al Presidente dell'Assemblea.

I Soci che intendono intervenire in una discussione devono iscriversi presso il Segretario dell'Assemblea ed hanno la parola in ordine di iscrizione.

Coloro che chiedono di parlare per mozione d'ordine, hanno immediato diritto di parola alla fine dell'intervento in corso, la loro proposta deve riguardare la procedura e le questioni in esame al momento in cui la mozione viene presentata.

Sulle mozioni d'ordine ha diritto di parola un Socio che sia a favore ed uno contro, per non più di tre minuti. Se l'Assemblea viene chiamata dal Presidente a decidere su tale mozione d'ordine, si procede con votazione palese.

## Art. 30 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione assume le funzioni all'atto dell'insediamento.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato per la prima riunione, da tenersi entro quindici giorni dall'elezione, dal Presidente neo eletto, con avviso anche al Collegio Sindacale.

Primo atto del Consiglio di Amministrazione è l'elezione del Vicepresidente.

Il Consiglio di Amministrazione uscente è tenuto a predisporre quanto necessario affinché il Consiglio di Amministrazione neo eletto, unitamente agli altri Organi, possa responsabilmente assumere le proprie funzioni.

In particolare, per il passaggio delle consegne, deve essere redatto:

- un verbale di consistenza della cassa, dei valori finanziari, della situazione generale dei conti e degli inventari dei beni;
- una memoria degli adempimenti e pratiche pendenti;
- quant'altro necessario per una completa conoscenza della situazione della Cooperativa.

E' incombenza del Presidente neo eletto, entro 10 giorni dall'insediamento, inviando copia del verbale di Assemblea e della riunione di insediamento del Consiglio di Amministrazione, dare comunicazione della nuova composizione degli Organi sociali a chi di competenza.

## - Surroga del componente

Venuta meno la maggioranza degli amministratori nominati, i componenti rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, entro e non oltre 30 giorni lavorativi; nel periodo intercorrente, il Consiglio di Amministrazione, anche se in numero ridotto, proseguirà regolarmente nella gestione della Cooperativa.

I componenti così integrati rimangono in carica sino alla scadenza naturale del mandato.

Per la carica di Presidente, in caso di: mancata accettazione, dimissioni, decadenza, decesso, si dovrà procedere a nuova elezione nel corso di un'Assemblea da indire entro trenta giorni lavorativi. I Consiglieri rimangono in carica fino allo scadere del loro naturale mandato insieme al nuovo Presidente, che decadrà contemporaneamente a tutto il Consiglio di Amministrazione.

Nel periodo intercorrente, la carica di Presidente è assunta dal Vice Presidente e, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di iscrizione.

## - Compensi agli amministratori

Qualora le cariche sociali non siano retribuite, sono rimborsate soltanto le spese documentate, su specifica delibera del Consiglio di Amministrazione.

## - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, per il conseguimento dei fini della Cooperativa, oltre a quanto espressamente indicato dallo Statuto:

- 1. definisce le linee politiche di indirizzo e di attuazione degli scopi sociali;
- 2. propone all'Assemblea l'ammontare della tassa di ammissione e dell'eventuale sovrapprezzo;
- 3. delibera l'ammissione di nuovi Soci, dopo aver verificato il possesso dei requisiti necessari;
- 4. delibera l'esclusione e la radiazione motivata dei Soci;
- 5. predispone e adotta la Carta dei Servizi contenente i livelli minimi di qualità, in conformità allo schema tipo predisposto da Anffas Onlus;
- provvede a dare applicazione al CCNL Anffas, per quanto dallo stesso previsto in materia di contrattazione di secondo livello, nonché alla gestione del Servizio Civile Nazionale Volontario nel rispetto della carta etica e delle indicazioni fornite da Anffas Onlus;
- 7. dispone ogni altro atto per il funzionamento della Cooperativa sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, che non sia già specificatamente previsto nelle competenze di altri Organi Sociali.

In relazione al conferimento di specifici incarichi ai singoli amministratori, in cui vengono delegate loro le competenze, i limiti e le modalità della delega, il potere esecutivo del Consigliere delegato è comunque sottoposto ad una verifica collegiale del Presidente e dei Consiglieri, da tenersi con riunioni operative periodiche nelle quali gli stessi devono relazionare sulle risultanze del loro incarico.

L'assenso collegiale conferisce valore esecutivo alle decisioni e la loro applicazione è soggetta alle norme procedurali previste dallo Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Presidente Onorario nella persona di un Socio che si sia reso particolarmente benemerito per l'alto valore morale ed etico e per l'impegno profuso nei confronti della cooperativa.

Il Presidente Onorario può partecipare ai lavori di tutti gli organi collegiali della cooperativa, con facoltà di intervento ma senza diritto di voto, qualora non sia membro di diritto del Consiglio di Amministrazione

## - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, almeno ogni sei mesi, per discutere sul generale andamento della gestione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo realizzate in base alle deleghe.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione può anche essere effettuata, di volta in volta, dal Presidente mediante posta a mano, posta elettronica, fax, telegramma.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi in riunioni operative periodiche, di massima con cadenza quindicinale, delle quali verrà redatto il verbale dei provvedimenti convenuti e che dovranno essere ratificati nella prima riunione utile di Consiglio di Amministrazione.

Tutti i provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione, oltre che sul libro dei verbali, devono essere riportati sinteticamente in un apposito elenco e degli stessi provvedimenti sarà verificata l'effettiva applicazione nella riunione operativa successiva.

Per quanto concerne le norme relative alla stesura dei verbali di riunione del Consiglio di Amministrazione, si rimanda all'articolo 38 del presente Regolamento.

Tutte le votazioni hanno luogo a scrutinio palese. Qualora, durante il mandato, insorgessero motivi o conflitti interni che impedissero una proficua e serena attività della Cooperativa, il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre la questione all'Assemblea dei Soci appositamente convocata, mettendo anche a disposizione il mandato ricevuto.

Qualora, in adempimento dei compiti e delle mansioni a ciascuno di essi affidate, e nei limiti dei poteri, i componenti del Consiglio di Amministrazione commettano violazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione, il debito per sanzioni conseguenti a tali violazioni, nonché le spese legali, gli oneri ancorché derivanti dall'esecuzione provvisoria, dai medesimi sostenuti, vengono assunti dalla Cooperativa, con rinuncia ad ogni azione di regresso anche per la parte non eccedente il limite previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 472/97, nelle ipotesi indicate al comma 1 dell'art. 11.

L'assunzione del debito vale esclusivamente nei casi in cui i precitati componenti del Consiglio di Amministrazione abbiano commesso la violazione senza dolo o colpa grave ed è in ogni caso esclusa qualora chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della Cooperativa.

La gravità della colpa sarà valutata con riferimento alla definizione di cui al comma 3 art. 5 del citato decreto legislativo n. 472/97 e si intenderà provata o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'Ufficio e dall'Ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari, o qualora la competente Autorità Giudiziaria si sia definitivamente pronunciata in tal senso.

In quest'ultima ipotesi, nelle more di giudizio, la Cooperativa anticiperà, per conto di chi ha commesso la violazione, le somme provvisoriamente dovute alla Pubblica Amministrazione salvo il diritto di regresso definitivamente accertata la gravità della colpa.

#### Art. 31 – Rappresentanza Sociale

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- 1. guida la politica della Cooperativa e ne mantiene l'unità di indirizzo;
- 2. vigila affinché siano osservate le norme statutarie;
- 3. dà esecuzione alle delibere assembleari e consiliari.

## Art. 32 - Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci viene convocato la prima volta su convocazione del Presidente del Collegio uscente, entro quindici giorni lavorativi dall'elezione, per ricevere le consegne dal Collegio uscente e prendere cognizione dei procedimenti in corso.

Il Collegio dei Sindaci si riunisce su convocazione del Presidente, secondo quanto previsto dallo Statuto o ogni qualvolta si renda necessario, oppure su richiesta di uno dei componenti effettivi; è ammessa qualsiasi modalità di convocazione, purché concordata fra tutti i componenti.

Le sedute del Collegio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono prese a maggioranza dei componenti. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio. Tutte le votazioni hanno luogo a scrutinio palese.

Di ogni riunione è redatto verbale, su apposito libro. Nello svolgimento della propria attività, il Collegio dei Sindaci, può avvalersi di personale interno e/o esterno alla Cooperativa, previo accordo con l'organismo sostenitore delle spese.

Il Collegio, oltre a quanto previsto dalla legge e dallo Statuto, può essere incaricato dal Consiglio di Amministrazione di specifiche incombenze, purché compatibili con le proprie funzioni.

Qualora, nell'espletamento delle sue funzioni, compresa quella di cui al precedente capoverso, dovesse riscontrare irregolarità di gestione, il Collegio dei Sindaci deve tempestivamente informarne il Consiglio di Amministrazione, salvo che ciò non pregiudichi l'esito di eventuali accertamenti.

Il Collegio redige una relazione annuale sulla gestione economico finanziaria della Cooperativa, nella quale esprime il proprio parere sul bilancio.

Anche il componente del Collegio dei Sindaci decade per gli stessi motivi previsti per le altre cariche sociali, salvo la cessazione della qualifica di Socio, in quanto requisito di eleggibilità non richiesto.

Nel caso in cui venga a mancare per qualsiasi motivo un Sindaco, subentra il relativo supplente.

Gli eventuali compensi professionali per i Sindaci non Soci non possono eccedere quelli stabiliti dalla tariffa dei dottori commercialisti approvata con D.P.R. 645 del 10 ottobre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 33 - Revisione legale dei conti

TITOLO VIII – DIRETTORE GENERALE
Art. 34 – Direttore Generale

TITOLO IX – DISPOSIZIONI VARIE Art. 35 – Collegio Arbitrale

Art. 36 - Scioglimento della Cooperativa

## Art. 37 - Regolamento

L'entrata in vigore del presente Regolamento di Applicazione dello Statuto è fissata al giorno successivo a quello di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

#### Art. 38 – Norme generali e Rinvio

#### - Mandato

Ogni mandato elettivo si considera decaduto alla scadenza del triennio, secondo le norme dell'art. 30 dello Statuto, o in caso di rimessa del mandato ricevuto da parte del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 30 del presente Regolamento.

#### - Interim

Tutti gli organi elettivi e tutti gli incarichi perdureranno, solo per l'ordinaria amministrazione, per il periodo intercorrente tra la scadenza del mandato e l'insediamento dei nuovi Organi.

#### - Votazioni degli Organi Sociali

Tutte le delibere sono da intendersi assunte con la maggioranza dei presenti salvo quanto diversamente indicato nello Statuto e nel presente Regolamento.

Se, nel caso di votazioni, si dovesse determinare situazione di parità per più di cinque volte consecutive, l'argomento sarà momentaneamente sospeso per essere oggetto di discussione e votazione alla prima riunione successiva.

## - Verbali

Per ogni Assemblea o riunione che si svolga all'interno della Cooperativa, dovrà essere redatto un verbale che dovrà contenere data e luogo della riunione, verifica di corretta convocazione, nome e numero dei partecipanti (ad eccezion fatta per le Assemblee dei Soci i cui nominativi appaiono in apposito elenco), ordine del giorno, interventi salienti, deliberazioni assunte, specificandone le maggioranze, qualsiasi dichiarazione i partecipanti volessero far trascrivere e quant'altro possa essere ritenuto utile.